



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

Pillole di diritto tributario e di diritto penale tributario

L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

L'operatività dell'O.d.V.

AVV. Luca Troyer

4 maggio 2021

L'esimente del modello organizzativo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001

Se il reato è stato commesso da un soggetto apicale (cioè uno di quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001), l'ente *“non risponde se prova che”*:

- ↘ *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi” (art. 6, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001);*
- ↘ *il compito “di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di controllo” (art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001);*
- ↘ *le persone “hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione” (art. 6, comma 1, lett. c) D.Lgs. 231/2001);*
- ↘ *non vi è stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'organismo di controllo (art. 6, comma 1, lett. d) D.Lgs. 231/2001).*

Il ruolo e le attribuzioni dell'OdV

Proprio con riferimento all'OdV, il ruolo e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza trovano una limitata trattazione all'interno del D.Lgs. 231/2001.

A riprova di ciò, **l'unica previsione dedicata espressamente all'OdV è l'art. 6, comma 1, lett. B) D.Lgs. 231/2001** che sancisce che, ai fini della valutazione di adeguatezza del Modello, *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza”* dello stesso, nonché di curarne il relativo aggiornamento, spetta ad un *“organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”* nei cui confronti siano previsti *“obblighi di informazione”*, e che non vi sia stata, da parte dell'OdV, *“omessa o insufficiente vigilanza”*.



Il ruolo e le attribuzioni dell'OdV

La disposizione, tuttavia, nulla dice in merito alle modalità di svolgimento dell'attività dell'OdV. Proprio per questo motivo le varie Associazioni di Categoria, all'interno dei propri codici di comportamento, hanno contribuito a declinare i compiti dell'OdV e ad inquadrarne i relativi obiettivi di vigilanza:

1. **Vigilanza sull'effettività del Modello** = verifica della coerenza tra il Modello istituito e i comportamenti concreti ed **esame dell'adeguatezza del Modello** = reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti ed in particolare la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001;
2. Cura dell'**aggiornamento del Modello in senso dinamico**, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti e proposte di adeguamento (nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario o opportuno effettuare correzioni), nonché attraverso successive verifiche dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (*follow-up*);
3. **Compiti di supporto nell'attività di formazione sul Modello.**



Il ruolo e le attribuzioni dell'OdV

Non può pertanto costituire oggetto dell'attività di vigilanza dell'OdV la sola osservanza del Modello, da intendersi come verifica del rispetto delle misure in esso descritte.

Tra i compiti dell'OdV devono al contrario considerarsi anche la **vigilanza** sul Modello nella duplice accezione di (i) verifica che il Modello sia idoneo ed aggiornato (quindi idoneo *in continuum*) e di (ii) verifica della sua concreta applicazione e del suo rispetto all'interno dell'ente da parte degli esponenti aziendali (GEMELLI).



Il concetto di Modello

Per determinare la portata e l'ambito delle attività di verifica e, più in generale, di vigilanza, è opportuno, in via preliminare, inquadrare il concetto di Modello.

A tal proposito, l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001 ne individua le caratteristiche minime, precisando che il modello deve, in relazione *“all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati”*:

1. Individuare le **attività** nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi reati;
2. Prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai potenziali reati da prevenire;
3. Individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di potenziali reati;
4. Prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. Introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



Il concetto di Modello

→ **NB**: per Modello non si intende solo il documento di sintesi illustrativo del sistema dei controlli preventivi ed oggetto di approvazione da parte del CdA, ma il **complesso organico di principi, norme e regole** (contenuti nelle procedure, nei documenti correlati al sistema organizzativo, nel sistema dei poteri) **finalizzato alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.** **Quindi l'OdV, nella sua attività tipica, dovrà guardare a tale complesso.**



Il concetto di Modello

A seconda delle differenti caratteristiche dell'organizzazione, determinate, a titolo esemplificativo, da dimensioni, settore di riferimento, la configurazione del sistema di controlli dell'Ente può presentare profili di differente complessità ed articolazione (ad esempio: presenza/assenza di funzioni di controllo di secondo livello quali *Compliance* e *Risk Management*, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex l. 190/2012, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di terzo livello quali l'*Internal Auditing* o ancora organi con attribuzioni consultive o di controllo come il Comitato Controllo e Rischi o il Collegio Sindacale.

Pertanto, l'OdV si trova a dover interagire con tali organi e funzioni sia per lo scambio di informazioni sia per l'armonizzazione e il coordinamento dei relativi interventi.

Può dunque accadere, nella prassi, che l'OdV si avvalga dei risultati scaturiti dalle analisi condotte dai sopramenzionati organi societari o, addirittura, che si possa avvalere del loro supporto per lo svolgimento delle attività tipiche di verifica e vigilanza (come nel caso dell'*Internal Auditing* ove spesso il *Chief Auditing Executive* è anche componente interno dell'OdV). Ad ogni modo, pur nell'ambito della cooperazione con altri organi societari, la responsabilità finale rimane in capo all'OdV.



1. Valutazione del Modello

2. *Risk Assessment*

3. Effettività del Modello

4. Aggiornamento del Modello

5. Formazione sul Modello

6. Rapporti con gli altri organi sociali



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

Valutazione del Modello

L'OdV effettua una valutazione del Modello in astratto, ravvisando eventuali **carenze macroscopiche**, dovute, ad esempio, all'introduzione di un nuovo illecito amministrativo o all'obsolescenza del Modello.

A tal proposito, può suggerire sin da subito (ossia sin dal momento del suo insediamento) all'organo gestorio di intervenire, procedendo all'aggiornamento del Modello.

L'OdV non può invece pretendere di modificare il Modello direttamente né di imporre le sue personali valutazioni metodologiche in merito allo stesso (ad esempio, trasformazione del Modello per matrici anziché per reato).



1. Valutazione del Modello
- 2. Risk Assessment**
3. Effettività del Modello
4. Aggiornamento del Modello
5. Formazione sul Modello
6. Rapporti con gli altri organi sociali



Risk Assessment

Una fase di fondamentale importanza nella costruzione del Modello è quella inerente alla mappatura del rischio (*Risk Assessment*) che consiste nell'individuazione delle aree o delle attività aziendali "a rischio" di reato e delle possibili modalità attuative dei reati nelle singole aree aziendali.

La predisposizione del Modello deve avere una duplice base:

1. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività → revisione, da effettuarsi periodicamente, della realtà aziendale al fine da individuare le aree che, per la natura e per le caratteristiche dell'attività svolta, risultino maggiormente interessate dalla potenziale commissione di reati presupposto. È opportuno considerare oltre alle attività che presentano **diretti rischi di rilevanza penale**, anche le **attività** che, pur non direttamente rilevanti, possono **supportare la realizzazione del reato**, costituendone modalità di attuazione, tra cui vi rientrano le cd. **attività provvista**, che costituiscono i **canali attraverso cui possono essere resi disponibili, in astratto, fondi occulti, strumentali alla realizzazione di taluni reati presupposto.**

Risk Assessment


2. Analisi dei potenziali rischi → riguarda le possibile modalità attuative dei reati presupposto nelle diverse aree aziendali individuate.

L'analisi dovrà condurre ad una rappresentazione delle modalità con cui le varie fattispecie di reato, potenzialmente realizzabili nel contesto dell'Ente, possano essere poste in essere.

In tale attività bisognerà altresì considerare la storia pregressa dell'Ente e gli eventuali illeciti commessi da altri Enti operanti nel medesimo settore.



Risk Assessment: **esemplificazione delle fasi del processo**



Risk Assessment: **una precisazione**

Con riferimento all'OdV, l'organismo ha il compito di verificare la **corretta applicazione del Modello** e, nell'ambito dei controlli periodici, qualora rilevi la presenza di aree di rischio non ancora mappate, deve informare di dette carenze l'organo amministrativo, proponendo l'effettuazione di un ulteriore *Risk Assessment*.

Eventualmente l'OdV potrebbe procedere autonomamente al *Risk Assessment* dell'area non mappata tramite un proprio consulente utilizzando il *budget* a sua disposizione e informando poi dei risultati l'organo gestorio.

Tuttavia, in ogni caso, la decisione circa l'integrazione del Modello non potrà che spettare all'organo amministrativo.

Può essere una buona prassi che l'OdV, una volta insediatosi, convochi i soggetti che hanno effettuato la mappatura dei rischi per farsi meglio spiegare quali sono state le *gap analysis* riscontrate.

1. Valutazione del Modello

2. *Risk Assessment*

3. Effettività del Modello

4. Aggiornamento del Modello

5. Formazione sul Modello

6. Rapporti con gli altri organi sociali



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

Vigilanza sull'effettività del Modello

L'OdV verifica che i **principi** (contenuti nel Codice Etico), i **protocolli** e le **procedure** cristallizzati nel Modello siano **effettivamente osservati dalla società**. Nell'ipotesi in cui ravvisi una difformità tra quanto previsto nel Modello e i comportamenti tenuti (passibili di integrare fattispecie di reato presupposto), suggerisce all'organo gestorio di modificare protocolli o procedure disattesi.

→ **Protocollo** = disposizione normativa interna che definisce i **processi decisionali (ed operativi) che l'ente deve seguire in vista della prevenzione della commissione dei reati presupposto**. Il protocollo è di due tipi:

- **Generale** = racchiude i principi generali, applicabili a tutte le attività sensibili. Tra i protocolli generali rientra, ad esempio, il cd. *"four eyes principle"*, che comporta che non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono e coloro che attuano le decisioni (ad esempio, tra chi decide un acquisto e chi effettua il pagamento) e tantomeno tra questi ultimi e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (principio di segmentazione e segregazione delle attività decisionali);
- **Specifico** (di prevenzione) = è riferito alla singola attività a rischio 231 identificata.

→ **Procedure** = disposizioni che declinano in concreto i protocolli nella realtà della vita aziendale definendo, per esempio, chi, in quale momento e con quali strumenti mette in atti i processi contenuti nel protocollo. Dette disposizioni sono formalizzate in documenti che possono essere allegati al Modello in quanto da esso richiamati.

1. Valutazione del Modello
2. *Risk Assessment*
3. Effettività del Modello

4. Aggiornamento del Modello

5. Formazione sul Modello
6. Rapporti con gli altri organi sociali



Aggiornamento del Modello

Secondo le scarse indicazioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001, sembrerebbe che spetta all'OdV *“il compito di curare l'aggiornamento”* del modello organizzativo.

Tuttavia, la trama della responsabilità da reato degli enti rende evidente come **il potere** (e, pertanto, la responsabilità) **dell'aggiornamento spetti esclusivamente all'organo gestorio** (DE NICOLA). Invero, l'art. 6, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001 assegna all'organo dirigente il compito di adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, per ragioni di **simmetria sistemica**, l'attività di aggiornamento dovrà seguire la medesima procedura operante per l'adozione, essendo ad essa speculare (D'ARCANGELO).

Pertanto, nel quadro si assiste ad uno **stretto coordinamento dell'OdV (che svolge solo un'attività di impulso) con gli organi delegati alla mappatura del rischio e all'adeguamento dei protocolli organizzativi** (PRESUTTI-BERNASCONI).

Aggiornamento del Modello

Tale coordinamento tra OdV e organi gestori spesso nella prassi si concretizza nella costituzione di **gruppi di lavoro** a cui prendono parte, a seconda della complessità della struttura aziendale, diverse funzioni (*audit, risk manager e compliance officer*).

Ad ogni modo, all'OdV spetta solo un **potere di sollecitazione e di proposizione delle modifiche organizzative sulla base dei rilievi sorti durante l'attività di vigilanza e monitoraggio sul Modello** (spesso racchiusi in atti formali), di **definizione della metodologia di autovalutazione dei rischi**.

Pertanto, *de iure condendo*, l'OdV dovrebbe **vigilare sull'opera di revisione del Modello, sollecitandola in caso di inerzia dell'organo gestorio**, fermo restando che, ad ogni modo, l'adeguamento del Modello, al pari della sua adozione, non costituisce un obbligo per l'ente, ma solo un onere (D'ARCANGELO).



Aggiornamento del Modello

Se l'ente non ha alcun obbligo né in merito all'adozione e nemmeno in merito all'aggiornamento del Modello, il mancato o l'insufficiente adeguamento dello stesso presenta delle ricadute in sede processuale di natura punitiva, consistenti nella non applicabilità dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

L'inerzia dell'organo gestorio, eventualmente anche a fronte di sollecitazioni provenienti dall'OdV, nell'adeguamento e nell'aggiornamento del Modello, oltre ad esporre l'ente a responsabilità, potrà dar luogo ad una responsabilità risarcitoria degli amministratori per inadeguatezza organizzativa (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VIII civile, 13 febbraio 2008, n. 1774).



Aggiornamento del Modello:

Linee Guida di Confindustria

Le Linee Guida di Confindustria menzionano, tra i compiti dell'OdV, l'“aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:

- **suggerimenti e proposte di adeguamento del modello** agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
- **follow-up**: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte” (si veda, Linee Guida di Confindustria, parte generale, p. 56).



Aggiornamento del Modello: casistica

In particolare, con riferimento all'aggiornamento del Modello, l'OdV procede alla *“formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali **aggiornamenti e adeguamenti del Modello**, da effettuarsi mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:*

- *significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;*
- *rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società (trasformazioni, fusioni, scissioni), delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;*
- *modifiche normative”* (si veda, Linee Guida di Confindustria, parte generale, pp. 60-61).

In ognuno dei casi sopramenzionati, sussiste l'obbligo, in capo all'OdV, di trasmettere all'organo dirigente proposte volte al riallineamento del modello ai più attuali canoni di effettività ed efficacia, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità (LECIS).



Aggiornamento del Modello:

“significative violazioni delle prescrizioni del modello”

Si fa riferimento a **condotte contrastanti con le regole e i principi del Modello** che, per l'importanza dei precetti violati o per il numero delle violazioni, dimostrano che il **Modello non è effettivamente riconosciuto e osservato all'interno dell'ente**.

L'ente è chiamato ad agire secondo due modalità, su proposta dell'OdV (LECIS):

1. Azione diretta nei confronti degli autori delle violazioni, a contenuto sanzionatorio e formativo, al fine di garantire che in futuro non si ripetano simili violazioni;
2. Modifiche delle regole per renderle più fruibili dai destinatari, mantenendo fermi i principi-base.



Aggiornamento del Modello: “rilevanti modificazioni dell’assetto interno”

Si fa presente che, secondo l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, i Modelli vengono predisposti *“in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati”* e che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale per valutare l’efficacia del Modello è da ricercarsi nell’individuazione delle *“attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*.

Quindi, il sistema di controllo del Modello si fonda sulla valutazione del rischio di commissione dei reati, i cui presupposti fondamentali sono l’analisi dell’attività svolta dall’ente e i tipi di reati 231. Ne consegue che modifiche nell’attività svolta dall’ente e nel *business* comportano il necessario aggiornamento del Modello.



Aggiornamento del Modello: “modifiche normative”

Si fa riferimento sia all'entrata in vigore di nuove fattispecie incriminatrici quali reato presupposto della responsabilità dell'ente sia all'eliminazione di fattispecie criminose dal novero dei reati-presupposto.

Con riferimento all'entrata in vigore di nuovi illeciti amministrativi, un recente esempio è quello dell'introduzione della previsione di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* D.Lgs. 231/2001 (*Reati tributari*), ad opera dell'art. 39 del decreto legge n. 124 del 2019, fattispecie ulteriormente ampliata a seguito del recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva PIF (D.Lgs. 75/2020).



1. Valutazione del Modello

2. *Risk Assessment*

3. Effettività del Modello

4. Aggiornamento del Modello

5. Formazione sul Modello

6. Rapporti con gli altri organi sociali



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

Formazione sul Modello

Sebbene non vi sia alcun riscontro legislativo sul punto, nella prassi è attribuita all'OdV anche la funzione di gestione dell'attività di diffusione del Modello e di formazione dei destinatari, aspetti – questi ultimi – decisivi e strumentali alla efficace attuazione del Modello stesso.

Tuttavia, si tratta di un'attività propria dell'organo amministrativo, rispetto a cui l'OdV svolge unicamente un ruolo di **iniziativa**, di **sollecitazione**, di **collaborazione organizzativa** e di **verifica**, nonché, solo eventualmente, di **supporto operativo** (potendo svolgere o partecipare direttamente all'attività di formazione e sensibilizzazione dei destinatari, soprattutto degli apicali).



1. Valutazione del Modello
2. *Risk Assessment*
3. Effettività del Modello
4. Aggiornamento del Modello
5. Formazione sul Modello

6. Rapporti con gli altri organi sociali



Rapporti con gli altri organi sociali

Nella progettazione delle attività di verifica, è opportuno che l'OdV acquisisca informazioni e tempistiche di svolgimento degli interventi di verifica e monitoraggio realizzati da altre funzioni di controllo, se esistenti, in ottica di **sinergia** ed **ottimizzazione** (anche al fine di evitare duplicazioni di attività).

A tal proposito, è utile che nella fase di programmazione siano previste **interazioni e scambi informativi** con l'*Internal Auditing*, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex l. 262/2005, la funzione *Compliance*, il *Chief Risk Officer*, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Responsabile Antiriciclaggio e altre funzioni di controllo eventualmente presenti.

Le interazioni con le funzioni possono essere utili per l'OdV sia nell'ottica di **programmare le tempistiche per le verifiche** sia per **attivare eventuali flussi informativi specifici**.



Rapporti con gli altri organi sociali

Gli scambi di informazioni sono riconducibili alle **buone prassi aziendali**, rimesse alla volontà di **cooperazione reciproca tra i singoli attori del controllo interno** (PRESUTTI-BERNASCONI).

Più nello specifico all'OdV sono assegnate **due linee di reporting** verso taluni organi dell'ente (AD, CdA, CS, CCR, IA):

1. Linea di reporting a carattere continuativo qualora il vertice dell'organo gestorio lo ritenga necessario o in presenza di aspetti critici di particolare significatività;

2. Linea di reporting a carattere annuale (o semestrale o, talvolta, con frequenza più elevata) da realizzarsi attraverso una relazione scritta in ordine allo stato di attuazione del Modello, da presentare all'organo gestorio e al collegio dei sindaci. L'approvazione del bilancio è la sede più opportuna nella quale l'OdV riferisce sull'attuazione del Modello.



Rapporti con gli altri organi sociali: collegio sindacale

Nella Sezione 5 (*Poteri di controllo del Collegio Sindacale*) delle *Norme di comportamento del Collegio sindacale – Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate* aggiornate al 12 gennaio 2021, così come modificate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la **norma 5.5 (Rapporti con l'Organismo di Vigilanza)** prevede che:

"Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il Collegio sindacale acquisisce informazioni dall'Organismo di Vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Collegio sindacale verifica che il Modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'Organismo di Vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale".



Rapporti con gli altri organi sociali: collegio sindacale

→ Verifica sull'effettiva operatività dell'OdV, nonché sul rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza dello stesso. A tal proposito, il fatto che, ex art. 6, comma 4-*bis* D.Lgs. 231/2001, le funzioni di OdV vengano svolte dal collegio sindacale non comporta una sovrapposizione tra le due attività o una lesione all'indipendenza dell'OdV. Le funzioni, infatti, rimangono **distinte**, ma **coordinate** e delle attività verrà data separata evidenza documentale.

→ Flusso informativo tra OdV e collegio sindacale, concordando anche un programma di incontri su base annuale per garantire l'informazione periodica sull'attività svolta dall'OdV, soprattutto con riferimento all'attività di vigilanza circa l'adeguatezza del Modello, la sua efficace attuazione e il suo aggiornamento (in particolare con riferimento all'introduzione di nuovi reati presupposto). Ad ogni modo, qualora un componente dell'OdV sia stato scelto fra i sindaci della società, tale flusso informativo acquisisce migliore diffusione e tempestività.

Rapporti con gli altri organi sociali: collegio sindacale

→ Sollecitazione, da parte del Collegio sindacale all'organo gestorio, circa l'adozione del Modello. Qualora l'organo gestorio non intenda dotare la Società del Modello ovvero aggiornarlo in presenza di evidenti lacune o aspetti di criticità nonostante le sollecitazioni dell'organo di controllo, il Collegio sindacale potrebbe farne menzione nella relazione ex art. 2429 c.c. al fine di far constatare all'assemblea la propria attivazione nell'ottica di evitare qualsiasi possibile conseguenza ex art. 2407, comma 2 c.c. (responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per fatti o omissioni di questi ultimi nell'ipotesi in cui il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica).



Rapporti con gli altri organi sociali: società di revisione


Nell'ipotesi in cui la funzione di OdV non sia esercitata dal Collegio sindacale, si dovrà intensificare lo scambio di informazioni con i soggetti incaricati per la Revisione legale dei conti, già previsto dall'**art. 2409-septies c.c.**, anche nella prospettiva di applicazione del Modello.

Molte sono le informazioni che l'OdV può ricevere dal Revisore legale dei conti, soprattutto con riferimento a quelle aree sensibili rispetto a cui il rischio di commissione di reati presupposto è più elevato:

- tenuta della contabilità e/o approvazione del bilancio (rischio di commissione di reati societari rilevanti *ex art. 25-ter* D.Lgs. 231/2001);
- movimentazione di denaro e relative possibili anomalie (rischio di commissione di reati di riciclaggio e autoriciclaggio rilevanti *ex art. 25-octies* D.Lgs. 231/2001).




Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale



- ✓ Interventi di *Audit operational, compliance e financial*
- ✓ Attività di vigilanza per conto dell'Organismo di Vigilanza di X S.p.A.
- ✓ Monitoraggio indipendente previsto dai Modelli SOA/262 e Prezzi di Consumo
 - ✓ Gestione delle attività di istruttoria sulle segnalazioni
- ✓ Supporto al CCR nell'attività di istruttoria per il CdA e al CS, anche in quanto *audit committee* ai fini SOX



Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale



Il Direttore dell'*Internal Audit* è anche membro dell'Organismo di Vigilanza di X S.p.A.



Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale

Il risk assessment 231 è predisposto e realizzato da un team multifunzionale (**"Team 231"**), costituito dall'AD, con il **contributo di funzioni aziendali competenti (Internal Audit, Legale, Organizzazione, etc..)**.



L'Internal Audit fornisce il suo supporto, verificando:

- la completezza e correttezza delle attività sensibili;
- l'adeguatezza degli standard di controllo.




Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale



Gli interventi integrati di *audit* presso società controllate sono integrativi, ma non sostitutivi, delle attività di vigilanza svolte dall'OdV delle società in base al proprio Modello 231.

Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale


Gli interventi di *Internal Audit* sono pianificati in base ad un **Piano di *Audit* annuale** con riferimento ad **X S.p.A.** e alle **Società in Ambito**



Possono essere attivati altri **interventi di *Audit* non pianificati** in base a richieste da parte del CdA, AD, Organi di controllo e vigilanza.




Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale



Rapporti con gli altri organi sociali: *Internal Audit* in un gruppo multinazionale

Il processo di **esecuzione degli interventi integrati di audit** prevede **4 fasi**:



Rapporti con gli altri organi sociali:

Internal Audit in un gruppo multinazionale

- ✓ I rapporti di Internal Audit riportano la **valutazione oggetto di audit**, i **rilevi riscontrati** e le **raccomandazioni** emesse, il **piano di azioni correttive** concordato.

- ✓ I rapporti di Internal Audit sono inviati a:
 - **OdV di X S.p.A.** per gli aspetti di competenza
 - **CEO di X S.p.A.**, anche al fine del successivo inoltro alle strutture sottoposte ad Audit
 - **Presidente del CdA di X S.p.A.**
 - **CCR e CS di X S.p.A.**
 - Società di revisione contabile
 - **Organi di Controllo e di Vigilanza delle Società Controllate**, per gli interventi afferenti queste ultime



Rapporti con gli altri organi sociali:

Internal Audit in un gruppo multinazionale

- ✓ Incontri periodici tra Direzione Internal Audit e OdV di X S.p.A. nell'ambito dei quali sono presentati all'OdV i **risultati dell'attività di vigilanza** e gli aggiornamenti sul **monitoraggio delle azioni correttive**.
- ✓ Relazione semestrale dell'Internal Audit che riporta **SAL Piano di Audit** e **evoluzione del rating**, **principali tematiche del SCIGR** emerse dalle attività di Audit, esiti del **monitoraggio delle azioni correttive**.

La relazione è inviata a:

- **OdV di X S.p.A.**, per i temi di competenza di X S.p.A.
- **CEO di X S.p.A.**
- **Presidente del CdA di X S.p.A.**
- **CCR e CS di X S.p.A.**



In conclusione: le attività principali dell'OdV

Quindi, le attività principali che è opportuno siano svolte dall'OdV sono, in sintesi, le seguenti (SBISÀ-SPINELLI):

- effettuazione di **riunioni periodiche**;
- **esame della reportistica** periodica rilevante;
- **incontri periodici** con i **vertici aziendali** in merito all'attuazione del Modello;
- **incontri periodici** con i **responsabili delle funzioni aziendali e di controllo**;
- **analisi dei report periodici** sulle segnalazioni in materia 231;
- **analisi degli audit** e delle relative azioni correttive;
- **informativa e analisi periodica** in relazione a eventuali **procedimenti giudiziari** rilevanti in materia 231;
- predisposizione annuale o, se possibile, semestrale di una **relazione informativa**, riguardante le attività di verifica e controllo svolte e l'esito di esse, per l'organo dirigente (e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal Comitato per il controllo e rischi) e il collegio sindacale.



Grazie per la cortese attenzione

tblaw

STUDIO LEGALE TROYER BAGLIANI & ASSOCIATI

AVV. LUCA TROYER
luca.troyer@tblaw.it

via Spartaco, 27
20135 Milano
Tel. +39 02 5510547

www.tblaw.it

tblaw

STUDIO LEGALE **TROYER BAGLIANI & ASSOCIATI**